



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I quater n. 7431/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8588/2019.

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B - raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax 091/7794561) difensori del sig. L.F., in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sez. I quater, n. 7431/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8588/2019.

AVVISANO CHE

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno ed altri, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 8588/2019), il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità notificatogli nell'ambito del concorso *«per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»*.

Con ricorso suindicato è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:
- del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 13 maggio 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura *«per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»* indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019, recante la seguente motivazione *«Marcata coartazione affettiva in soggetto ipotimico con struttura di personalità rigida caratterizzata da tratti di personalità disfunzionali di tipo introversivo. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198»*;



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- dei provvedimenti recanti la valutazione psichica del ricorrente, nonché il giudizio di inidoneità finale espresso dalla Commissione medica del concorso, odiernamente non conosciuti da parte ricorrente;

- dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 con il quale è stata bandita la procedura *«per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»* che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui prevede che *«i giudizi della Commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneità dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza»*;

- della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici della procedura di assunzione, datata 7 maggio 2019, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale di sanità e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo, nella parte in cui prevede che *«Il giudizio della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dalla procedura di assunzione disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza»* (pag.10);

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019 con il quale è stata indetta la procedura *«per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2- bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»*;

A seguito della pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it del decreto con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti idonei alla procedura concorsuale, il ricorrente con ricorso per motivi aggiunti proposto lo scorso 14 ottobre 2019, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare dei seguenti atti:

- del decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti risultati idonei in esito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco degli



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

aspiranti da avviare al successivo corso di formazione, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- dell'allegato n. 1 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;

- dell'allegato n. 2 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

In via riassuntiva si rammenta che il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Falsa applicazione del D.M. Interno del 30 giugno 2003 n. 198, articolo 3, comma 2, allegata tabella 1 punto 15 – falsa applicazione dell'articolo 7 della lex specialis – violazione dell'art. 3 della legge 241/90 – difetto di motivazione – eccesso di potere per travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Con il primo motivo di ricorso, sono state rilevate le seguenti censure:

I.I. in primo luogo il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di esclusione gravato viola apertamente il richiamato decreto ministeriale del 2003 n. 198 in quanto, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Polizia di Stato, ivi elencate in maniera tassativa, non include affatto la psicopatologia ascritta in capo allo stesso in sede concorsuale in cui si è rilevato la presenza di: «*Marcata coartazione affettiva in soggetto ipotimico con struttura di personalità rigida caratterizzata da tratti di personalità disfunzionali di tipo introversivo. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198*»;

I.II. Al fine di fugare ogni dubbio circa l'erroneità della diagnosi concorsuale il ricorrente ha, comunque, dimostrato, mediante la produzione di una certificazione medica di segno opposto,



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

proveniente da una struttura sanitaria pubblica, di non essere affetto da nessuna turba/patologia psichiatrica e/o psicologica.

II. Violazione dell'art. 6 lett. a) e b), della l. n. 241/90 – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta – violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 S.M.I. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – violazione dei principi di economicità trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha rilevato l'erroneità e l'inattendibilità del giudizio della commissione, le quali risultano suffragate dal contrasto con un precedente accertamento di natura analoga svolto dal ricorrente nel 2018 e all'esito del quale lo stesso era risultato idoneo.

In esito alla camera di consiglio dell'1 agosto 2019, il T.A.R. adito, con ordinanza istruttoria n. 10282/2019 pubblicata in data 2 agosto 2019, ha ritenuto opportuno disporre una verifica giudiziale volta a valutare la sussistenza della predetta condizione di inidoneità riscontrata in capo al ricorrente in sede concorsuale.

In data 25 settembre 2018 l'incaricata Commissione d'appello presso il servizio sanitario dell'Aeronautica di Roma ha depositato in giudizio gli esiti della menzionata attività istruttoria e, precisamente, ha certificato l'insussistenza in capo al ricorrente della condizione di non idoneità.

Preso atto degli esiti della verifica il T.A.R. del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 7431/2019, comunicata agli scriventi in data 14 novembre 2019, ha accolto l'istanza cautelare e ha autorizzato il ricorrente a provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con le seguenti modalità: « *RITENUTO di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi e degli idonei, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento»; (T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, ord. caut. n. 7431/2019).

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima *Quater* del TAR Lazio, Roma, del 14 novembre 2019, n 7431, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati **dalla posizione numero uno (1) ricoperta dalla candidata Ciaramitaro Sonia nata giorno 8 dicembre 1995, alla posizione numero milleottocentocinquantuno (1851) ricoperta dal candidato Giovane Ciro nato giorno 28 novembre 1998** *in relazione all’elenco degli aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato.*

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo

Palermo – Roma, 19 novembre 2019